



COMUNE di LENOLA
Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 168 DEL 29.10.2025

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNO 2025 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8E0A4F1FD.

Visto di compatibilità finanziaria attestante ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A punto 2 del d.l. 78-2009 convertito con legge 109/2009;

Il Resp.le del servizio
f.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 29.10.2025

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

Il responsabile dei Servizi Finanziari e di Ragioneria
f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 29.10.2025

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 1333 del 13 NOV. 2025

L'addetto alla pubblicazione
f.to Immacolata Fasolo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 29.10.2025

Il Resp.le del servizio
Dott. Massimiliano Mastrobattista



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica ha lo scopo di supportare gli alunni diversamente abili nel corso delle attività scolastiche, migliorando così la risposta della scuola al bisogno delle famiglie con figli disabili;
- Il supporto educativo-assistenziale è previsto dalla Legge 104/1992;
- L'art. 14 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede l'elaborazione del piano individuale per le persone disabili volto a migliorare la qualità della vita presente e futura;

VISTO l'art. 13, comma 3, della legge 104/1992 che fa obbligo agli enti locali di fornire l'assistenza specialistica ai soggetti disabili con personale qualificato;

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di Lenola intende garantire, ai sensi della Circolare n. 3390 del 30 novembre 2001 del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, Capo II artt. 132 e 139, Legge n. 104 del 1992 art. 13, comma 3, la Legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016 "sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", gli interventi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale (assistenza specialistica) in favore di studenti disabili ai sensi della Legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 1 e 3 residenti nel Comune di Lenola frequentanti gli Istituti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con l'Assistenza Educativa Scolastica, che prevede interventi di sostegno educativo scolastico, rivolti a singoli minori e/o gruppi di minori, prestato presso le sedi scolastiche.

In particolare, il servizio è finalizzato a:

- Promuovere lo sviluppo psicofisico dell'alunno attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati che, agiscano sull'autonomia personale e sulle capacità di relazione e socializzazione;
- Favorire l'inserimento e la partecipazione scolastica dell'alunno sostenendone l'integrazione e assicurando loro la necessaria assistenza tramite stimoli di natura educativa;
- Sviluppare una rete di collaborazione con le associazioni e le agenzie educative per garantire una maggiore integrazione attraverso progetti da realizzarsi con o sul territorio;
- Promuovere l'integrazione dell'alunno nei diversi ambiti di vita familiare, socio-ricreativa e socio-occupazionale.

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 43 del 28.09.2021 di approvazione del regolamento di assistenza educativa scolastica;

PRESO ATTO che l'Ente non dispone delle figure professionali previste dal suddetto regolamento, e necessita dunque di procedere all'affidamento del servizio ad un operatore economico esterno;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- l'articolo 192 del TUEL, secondo il quale: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, il Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli articoli 1, 2 e 3, nonché all'art. 17 commi 1 e 2 per i quali: "1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";